

Numero  
3987

fr

0

Bellinzona  
24 agosto 2022

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione della scienza, dell'educazione  
e della cultura del Consiglio nazionale  
(CSEC-N)

*familienfragen@bsv.admin.ch*

### **Presenza di posizione del Cantone Ticino alla procedura di consultazione sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare 21.403 della CSEC-N «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna»**

Egregio signor Presidente della Commissione,  
gentili signore, egregi signori,

rispondiamo al vostro invito del 17 maggio 2022 di esprimere il nostro parere nella procedura di consultazione relativa ai seguenti progetti:

- progetto preliminare di legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia;
- progetto preliminare di decreto federale sugli aiuti finanziari per i programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia;

al fine di attuare l'iniziativa parlamentare «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna» e di seguito vi trasmettiamo la presa di posizione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

In un'ottica di coordinamento delle prese di posizione nella consultazione in oggetto, la presente presa di posizione, che ha visto il coinvolgimento dei vari rappresentanti nelle commissioni intercantonali (p.es. CDAS, CDIP, CPEJ), nonché dei servizi dell'amministrazione cantonale (Delegata per le pari opportunità, DECS), è da intendersi come presa di posizione generale di tutte le istanze pubbliche del Cantone Ticino interpellate.

Innanzitutto, vi ringraziamo per averci permesso di esprimere il nostro parere su questa importante procedura di consultazione. In una prima parte esprimeremo un commento generale sul progetto preliminare, mentre di seguito ci esprimeremo puntualmente sui singoli articoli.

### **Valutazione globale del progetto preliminare LSCus**

Riteniamo che i progetti preliminari presentati siano globalmente completi e li sosteniamo pienamente. Siamo soddisfatti che le principali preoccupazioni siano state integrate, così come il fatto che la ripartizione dei ruoli tra Confederazione, Cantoni e Comuni siano state preservate. Se la competenza principale in materia dell'accoglienza extra-familiare rimane a Cantoni e Comuni, parimenti si apprezza il maggiore coinvolgimento e la corresponsabilità della Confederazione, nel pieno rispetto della Costituzione federale (art. 67, cpv. 2 e art. 116, cpv.

1), allo scopo di promuovere le pari opportunità, così come la conciliazione tra vita familiare e attività professionale e di formazione. Apprezziamo particolarmente il duplice impegno della Confederazione nel rendere più accessibili le strutture sostenendo le rette a carico delle famiglie e nel sostenere i Cantoni attraverso delle convenzioni/programmi atti a sviluppare il settore dell'accoglienza extra-familiare e il sostegno all'infanzia («encouragement»).

Nello specifico, ci teniamo a precisare che:

- a) concordiamo con la presa di posizione del Comitato CDAS (concertata con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica, dell'Unione di città svizzere e dell'Associazione dei comuni svizzeri) del 12 luglio 2022, con la quale si chiede che il contributo della Confederazione copra il 20% dei costi medi dei posti di custodia di bambini complementare alla famiglia con un unico contributo di base, rinunciando al contributo supplementare. In generale, sottolineiamo che il progetto preliminare rappresenta un notevole sostegno alla conciliabilità tra impegni familiari e professionali o di formazione. Come evidenziato dallo studio *“Kitas als ein Schlüsselfaktor für die Gleichstellung: Literaturreview zu den Wirkungen von Kitabetreuung auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern”* (2020 - disponibile in tedesco), asili nido di buona qualità e a un prezzo accessibile hanno un'influenza diretta sulla partecipazione all'attività lucrativa e sull'indipendenza economica delle donne (e delle loro famiglie) e sono un elemento chiave per la parità di genere in Svizzera<sup>1</sup>. In tal senso, il contributo di base della Confederazione andrebbe incrementato rispetto a quanto proposto dal progetto preliminare. Difatti, la disponibilità di servizi che si occupano della custodia di bambini/e complementare alla famiglia a un costo accessibile gioca un ruolo fondamentale nell'ambito dell'organizzazione familiare, evitando che le donne in carriera debbano rinunciare alla famiglia o, viceversa, che la popolazione femminile sia costretta ad abbandonare il mondo professionale come conseguenza della maternità.
- b) concordiamo con la presa di posizione di KIBE Suisse, che ritiene che il contributo per lo sviluppo della qualità sia troppo limitato e andrebbe aumentato in modo sostanziale. Se l'enfasi è data all'importanza di favorire la conciliabilità lavoro/famiglia, va posta altrettanta attenzione al benessere del bambino, ricordando che l'educazione nella prima infanzia ha un impatto fondamentale sullo sviluppo del bambino, a condizione che si tratti di un servizio di qualità. Come dimostra il documento con le raccomandazioni sulla qualità dell'accoglienza extra-scolastica della CDAS-CDIP (in fase di ultimazione), l'aumento di criteri e di standard di qualità oltre a essere necessario al fine di migliorare la sicurezza e il benessere dei bambini accuditi, comporterebbe dei costi importanti. Pertanto l'importo previsto dalla Confederazione non sarebbe sufficiente alla loro implementazione. Inoltre, anche tale aiuto andrebbe perennizzato al fine di poter avere un impatto duraturo e non solo di incitamento. Parimenti non dovrebbero essere considerati solo progetti nuovi ma anche progetti avviati ma non ancora conclusi.

Fatte queste premesse, il Cantone è generalmente soddisfatto delle proposte e si augura che le modalità esecutive per l'applicazione della legge non comportino oneri amministrativi troppo importanti a carico del Cantone, dei Comuni e delle strutture.

### Osservazioni sui singoli articoli del progetto preliminare LSCus

Di seguito ci esprimiamo unicamente sugli articoli che riteniamo debbano essere modificati; laddove non viene espressa nessuna considerazione, si concorda con il testo del progetto preliminare di legge.

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni: [https://www.equality.ch/pdf\\_d/Literaturreview\\_Kitabetreuung\\_final.pdf](https://www.equality.ch/pdf_d/Literaturreview_Kitabetreuung_final.pdf)

## Titolo della legge federale (LSCus)

Sostituire «prima infanzia» con «infanzia», in quanto il campo di applicazione della legge non riguarda solo la fascia di età 0-4 anni (nidi d'infanzia), ma si estende a tutto il periodo fino alla fine dell'obbligo scolastico (per es. centri extrascolastici e famiglie diurne). È importante considerare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ambito prescolare e scolastico: limitare il campo di applicazione all'età prescolastica (come sostenuto dalla minoranza) sarebbe contrario all'obiettivo di migliorare la conciliazione tra famiglia e lavoro o formazione. Escludendo l'età scolastica la conciliazione sarebbe migliorata unicamente durante i primi 4 anni di vita del/della bambino/a e negli anni seguenti i genitori sarebbero confrontati con gli stessi ostacoli.

*Art. 1, cpv. 1, lett. b*

b. migliorare le pari opportunità per i bambini ~~in età prescolastica.~~

Modifica suggerita rispetto a quanto proposto al paragrafo precedente.

*Art. 2, lett. b*

b. alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno all'a-~~prima~~ infanzia nei Cantoni.

Modifica suggerita rispetto a quanto proposto al paragrafo precedente.

*Art. 3, cpv. 1, lett. a e b*

a. custodia di bambini complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione e migliorare le pari opportunità per i bambini;

Aggiunta del riferimento delle "pari opportunità per i bambini", in quanto sempre più le strutture d'accoglienza sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto educativo e di inclusione.

b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche autorizzate (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne.

Analogamente a quanto avviene a livello cantonale, si propone di considerare ai fini dei contributi federali unicamente le strutture che beneficiano di un'autorizzazione. Questo aspetto è fondamentale in quanto l'autorizzazione è sinonimo di garanzia di qualità, soddisfacimento di criteri di base e del fatto che le strutture sono oggetto di vigilanza. Qualora il criterio dell'autorizzazione non dovesse essere considerato, riteniamo opportuno delimitare il perimetro alle strutture senza scopo di lucro.

*Art. 4, cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, con l'obiettivo di favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lucrativa o formazione e al fine di migliorare le pari opportunità per i bambini.

Vedi commento all'art. 3, cpv. 1, lett. a.

Inoltre, la frequentazione di un asilo nido può derivare da altre motivazioni che non sono riconducibili alla mera formazione e attività lavorativa. Ci riferiamo ad esempio a motivi di sostegno, motivi di sgravio generale (ad esempio nel caso di bambini/e con disabilità), motivi

di inserimento in una comunità (ad esempio nel caso di bambini/e provenienti da famiglie svantaggiate che possono beneficiare dell'istruzione precoce e avere maggiori possibilità di una carriera scolastica di successo).

*Art. 5, cpv. 1*

<sup>1</sup> Hanno diritto al contributo federale le persone ~~che detengono l'autorità parentale~~ che pagano le fatture per la custodia istituzionale dei bambini.

Modifica in analogia a quanto proposto dal Comitato della CDAS e indicato nel rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (pag.41).

*Art. 6, figli residenti all'estero*

L'Accertamento o meno di convenzioni internazionali deve competere alla Confederazione e non essere delegato ai Cantoni. Inoltre si ritiene problematica la concessione di aiuti a bambini di famiglie residenti all'estero in quanto in contrasto con le disposizioni cantonali.

*Art. 7, cpv. 1 e 4*

Si richiama al commento indicato nel capitolo "Valutazione globale del progetto preliminare LSCus" e si propongono pertanto le seguenti modifiche:

<sup>1</sup> Il contributo federale ammonta al 20% del costo medio di un posto di custodia extrafamiliare ~~consta di un contributo di base e di un contributo supplementare.~~

<sup>4</sup> Il contributo federale ai genitori di un bambino in situazione di handicap è più elevato, se i ~~genitori sostengono effettivamente costi più elevati per la custodia di bambini~~ i costi totali per la custodia complementare alla famiglia sono più elevati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo del contributo federale.

Va precisato, che per equità di trattamento, i genitori dovrebbero pagare la medesima retta, indipendentemente dalla condizione del bambino (con o senza handicap, con o senza bisogni particolari). In tal senso, l'aiuto della Confederazione dovrebbe andare al Cantone (e quindi alla struttura) per coprire i maggiori costi di presa in carico (p.es. personale educativo supplementare necessario all'accudimento). Ciò potrebbe tradursi nel computare tali maggiori spese di inclusione piuttosto nell'accordo quadro tra Confederazione e Cantone.

Rispetto all'aiuto federale alle famiglie si invita la Confederazione a disciplinare dei meccanismi legislativi attraverso i quali venga impedito alle strutture, salvo eccezioni giustificate, di aumentare le rette vanificando l'effetto positivo di tali aiuti.

*Artt. 8 e 9*

Si richiama quanto indicato nelle proposte precedenti.

*Art. 11, cpv. 4*

Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni o a enti di diritto pubblico o alle strutture autorizzate. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

Questo articolo deve permettere che gli aiuti federali possano venir automaticamente dedotti dalla fattura alla famiglia da parte della struttura autorizzata, la quale potrà poi chiederne il rimborso al Cantone che a sua volta si rifarà nei confronti della Confederazione.

RG n. 3987 del 24 agosto 2022

Art. 13, cpv. 1, 2 e 3

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:

a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con esigenze particolari in situazione di handicap in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;

La modifica proposta riprende quanto indicato dal Comitato della CDAS e da Kibe Suisse (che appoggia in linea di principio la proposta di minoranza F. Fivaz e cofirmatari). Riteniamo importante estendere il perimetro non solo ai bambini con handicap ma anche ai bambini con indicazioni sociali e pedagogiche.

Si ritiene importante che nel computo della quota parte degli accordi di programma Confederazione-Cantoni venga riconosciuta da parte della Confederazione l'eventuale quota supplementare di personale amministrativo cantonale necessaria all'applicazione della presente legge (cpv. 2 e 3).

Art. 17, cpv. 1

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia ~~e della politica di sostegno alla prima infanzia.~~

Modifica in accordo a quanto espresso dal Comitato della CDAS (pag. 10).

Confermiamo la disponibilità dell'Ufficio competente nel fornire ulteriori indicazioni (Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, signor Marco Galli, Capo Ufficio, tel. 091 814 71 52).

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Delegata per le pari opportunità (rachele.santoro@ti.ch)
- Pubblicazione in internet